Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 | **Roma — Giovedì, 1° agosto** | **Numero 181**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1019 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro decreto 4 ottobre 1917, n. 1679, è modificato come segue agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 ed all'annessa tabella:

Art. 1. — Per le variazioni d'andamento delle strade nazionali in tutto il Regno valgono le disposizioni dell'art. 5 della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 2. — Le disposizioni dell'art. 35 della legge 25 giugno 1906, n. 255, contenente provvedimenti a favore della Calabria sono applicabili nelle altre Provincie meridionali continentali, eccettuata la Basilicata, nella Sicilia e, in quanto non sia già provveduto dall'art. 57 della legge 14 luglio 1907, n. 562, nella Sardegna, ai lavori eseguiti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

a) per la costruzione delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i Comuni isolati e le frazioni isolate più importanti;

b) per il completamento delle strade comunali obbligatorie e per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti, nei casi previsti dall'art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 312 e dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371 quando sia già stato concesso il concorso o il sussidio dello Stato, o quando le strade vengano dichiarate necessarie con decreto del ministro dei lavori pubblici

da emanarsi entro l'anno 1919, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3. — All'esecuzione delle opere indicate nell'articolo precedente, quando i Comuni interessati, o la Provincia in sostituzione di essi non intendano provvedervi direttamente, provvederà lo Stato. In tal caso il rimborso della quota a carico delle Provincie verrà eseguito in venti rate annuali, senza interesse, a partire dall'anno successivo a quello di ultimazione delle singole opere.

La manutenzione delle opere medesime si effettuerà a cura delle Provincie con le norme e per la durata di cui all'art. 8, primo e secondo comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601: la relativa spesa verrà ripartita secondo le norme dell'art. 9, comma primo e secondo, della legge stessa.

Art. 4. — Le disposizioni degli articoli 37 e 38 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e quelle dell'art. 11 della legge 7 aprile 1917, n. 601, ad eccezione della parte relativa alla concessione dei fondi per la sistemazione dei bacini montani, che è regolata dall'art 9, lettera c) del presente decreto, sono estese alle opere di sistemazione idraulica di pianura e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani dei corsi d'acqua ed alle opere di bonifica di prima categoria in tutte le Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna. Sono anche estese alle opere stesse nelle Provincie confinanti con quelle del Mezzogiorno continentale, quando il tratto del corso d'acqua o il bacino montano da sistemare o il perimetro dei terreni da bonificare siano comuni con esse.

Nella sistemazione dei bacini montani é data la preferenza a quelli che possano servire ad utilizzazioni industriali ed agricole.

Art. 5. Per la ricostruzione dei ponti sulle strade provinciali e comunali e per l'esecuzione delle opere di consolidamento delle frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, è concesso il concorso dello Stato nella misura del 50 per cento della spesa effettiva, da pagarsi in conformità delle disposizioni dell'art. 13, terzo comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601.

Art. 6. — Le disposizioni dell'art. 40 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono estese alle opere che siano giudicate necessarie per il completamento di quelle costruite a difesa delle spiaggie, in tutto il Mezzogiorno continentale, in Sicilia ed in Sardegna, quando sia possibile utilizzarle siccome approdi in prossimità di stazioni ferroviarie o tramviarie.

In tali casi:

a) le annualità a carico dei Comuni, a norma dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, e dell'art. 5 della legge 26 giugno 1913, n. 76, per le opere eseguite a difesa delle spiaggie, sono ripartite a norma dell'art. 8 del testo unico di legge 2 aprile 1885, n. 3095;

b) alle spese per le opere di completamento si provvede coi fondi autorizzati dall'art. 1, lettera e) del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 838, e precedenti leggi.

Art. 7. — Le disposizioni di cui al titolo IV della legge 9 luglio 1908, n. 445, e ai due ultimi comma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, sono estese ai lavori di consolidamento degli abitati che verranno indicati con RR. decreti, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 9. — Sono autorizzate le seguenti spese straordinarie:

a) L. 1.500.000 per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane ed opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (spesa in aggiunta a quella autorizzata dal decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1031, art. 1, lett. e);

b) L. 2.000.000 pel contributo governativo nella spesa di manutenzione delle opere di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente decreto;

c) L. 10.000.000 per le opere di sistemazione idraulico-forestali di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua indicati nell'art. 4;

d) L. 8.000.000 per la concessione del concorso dello Stato di cui all'art. 5 del presente decreto;

e) L. 4.000.000 per il concorso dello Stato, in ragione della metà della spesa effettiva, per la esecuzione di opere di sistemazione, nuova costruzione e completamento di strade necessarie a congiungere due o più delle Provincie di cui al presente decreto o alcune di queste provincie con quelle contermini;

f) L. 500,000 in aggiunta ai fondi autorizzati con l'art. 1, lett. i) del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081.

TABELLA ANNESSA.

Variazioni da apportarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917 918:

Cap. n. 136. Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare all'esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuato quelle di Basilicata e Calabria, e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, della Sicilia e della Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, e articoli 2 e 3 del presente decreto) (Spesa ripartita) (a).

Cap. n. 137. Sussidi ai Comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie e all'approdo dei piroscafi postali, e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna e di strade comunali obbligatorie e strade di accesso alle stazioni, agli approdi di piroscafi postali ed ai porti nelle Provincie meridionali continentali (leggi 30 agosto 1868, n 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 luglio 1894, n 338; art. 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; 8 luglio 1903, n. 312; art. 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140. art. 70 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 844; art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 580, e articoli 2 e 3 del presente decreto). (Spesa ripartita) (a).

Cap. n. 142-*ter*. Sistemazione idraulico-forestale di pianura e dei bacini montani dei corsi d'acqua nelle Provincie meridionali continentali, eccettuate la Basilicata e la Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna (art. 9, lett. c) del presente decreto. (Spesa ripartita) + 200,000.

Cap. n. 252-*bis*. Concorso dello Stato per la ricostruzione di ponti nelle strade provinciali e comunali e per la esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna (art 9 lett. d) del presente decreto. (Spesa ripartita) + 800,000.

Cap. n. 252. Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti, e per il ripristino delle opere stesse e di quelle idrauliche distrutte e danneggiate dalle alluvioni, piene e frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507), (leggi 22 dicembre 1910, n. 919; art. 6, comma e), in parte, e tabella C), lett. e), n. 12; 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. u) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. f), R. decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. l), e decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1081, art. 1, lett. f). (Spesa ripartita) — 1,000,000.

Art. 2.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097, sono estese ai comuni di Montacuto (frazione Gragassi) in provincia di Alessandria, di Castelnuovo nei Monti (Borgata Braglie), e di Toano (Borgata Roncolo) in provincia di Reggio Emilia, per le frane ed alluvioni verificatesi anche posteriormente al primo quadrimestre 1915.

Il termine di cui agli articoli 3 e 15 del citato decreto 10 agosto 1916, per presentare domande di ri-

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

overi e per concessioni di sussidi come al decreto stesso, è prorogato fino a sei mesi dopo la conclusione della pace.

Art. 3.

Oltre quanto è disposto nel primo comma dell'art 9 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344, sono estesi ai privati danneggiati dalle alluvioni dai franamenti del dicembre 1916, in comune di San Remo, i benefici di cui agli articoli 6, 7, primo comma, e 8 del R decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito in legge con la data del 12 luglio 1912, n. 772.

La concessione e il pagamento dei mutui o dei sussidi saranno subordinati all'accettazione e all'osservanza, per parte dei singoli proprietari danneggiati, di un piano di sistemazione dei fondi privati compresi nella zona interessata dalla frana, contenente pure le norme per l'uso e smaltimento delle acque di irrigazione, da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

La spesa per la concessione dei sussidi sarà compresa in quella di L. 500,000 autorizzata con l'art 9, comma secondo, del sopracitato decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1022 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro per l'agricoltura è autorizzato a prorogare, con suo decreto, fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, la rinnovazione dei Consigli di amministrazione degli Istituti di credito agrario sottoposti alla vigilanza diretta ed indiretta del Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli Istituti che compiono operazioni di credito agrario ai sensi delle leggi vigenti in materia, è concesso un termine utile di sessanta giorni dalla scadenza per elevare il protesto delle cambiali agrarie, che furono emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali, e che si matureranno dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 1918.

Quando gli Istituti predetti si valgano di tale facoltà, decorreranno a loro favore gl'interessi di mora dal giorno della scadenza degli effetti, nella misura del sei per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1024 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il testo unico della legge sulle case popolari o economiche 27 febbraio 1908, n. 89, e relativo regolamento;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la conclusione della pace, è sospeso, a partire dalla rata scaduta il 30 giugno 1918, il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui concessi a società, enti o istituti per la costruzione di case popolari od economiche a norma e pei fini della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n 89 La proroga non si estende agli interessi ed accessorî il cui pagamento dovrà effettuarsi alle scadenze stabilite nel contratto di mutuo.

Art. 2.

La sospensione di cui all'articolo precedente, ha luogo solo a favore delle società, enti o istituti che non abbiano conseguito utili negli ultimi due esercizi e a condizione che le costruzioni abbiano tutti i requisiti prescritti dalla citata legge. Sono escluse dal beneficio della sospensione, le costruzioni già passate in proprietà degli interessati ed abitate, a meno che i soci si trovino sotto le armi.

Art. 3.

Le somme dovute per le quote di ammortamento sospese saranno ripartite, col carico dei relativi interessi di mora nella misura del 5 0[0, fra le rate di ammortamento residue e dovranno essere pagate con queste alle rispettive scadenze, salvo che il mutuatario non chieda un prolungamento della durata del mutuo, la quale non potrà eccedere gli anni cinquanta, non compreso il periodo di proroga.

Le ipoteche esistenti a favore dell'Istituto mutuante garantiranno con l'attuale loro grado anche il debito, con i relativi accessorî, di cui la riscossione è prorogata in forza del presente decreto, per quanto concerne sia la ripartizione sulle rimanenti rate, sia il prolungamento del mutuo.

Qualora sui mutui ai quali si applica la proroga esistano arretrati, anche questi saranno ripartiti con le stesse norme delle rate prorogate.

Art 4.

Le controversie dipendenti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno decise in via arbitrale dalla Commissione centrale per le case popolari o economiche con giudizio non soggetto a gravame.

Art. 5.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVÒIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — MEDA — NITTI — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1025 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduti i decreti Luogotenenziali 27 luglio 1916, n. 913, 7 gennaio 1917, n. 55, 6 maggio 1917, n. 737, 10 maggio 1917, n. 788, 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile 1918, n. 566;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per l'agricoltura, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, degli approvvigionamenti e consumi e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 8 del decreto 27 luglio 1916, n. 913, e degli articoli 3 e seguenti del decreto 6 maggio 1917, n. 737, concernenti provvedimenti per il credito agrario nelle zone danneggiate dalle arvicole, le somme dovute dagli agricoltori nelle Provincie delle zone predette in dipendenza dei decreti 28 giugno 1917, n. 1035, 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile 1918, n. 566, saranno rimborsate per tre quarti col raccolto del 1918 e per l'altro quarto col raccolto del 1919. Nelle altre Provincie, il rimborso avverrà per intero sul raccolto del 1918.

Sul quarto, il cui pagamento è differito, il debitore dovrà inoltre corrispondere l'interesse di mora nella misura del 4 per cento a favore dello Stato di cui il mezzo per cento sarà ritenuto dalle Casse provinciali di credito agrario.

Il debitore è escluso dal beneficio della rateazione quando risulti che nella prossima annata agraria non proseguirà nell'esercizio dell'agricoltura e nella coltivazione dei cereali.

Art. 2.

Il privilegio ai sensi dell'art. 9 del decreto 10 maggio 1917, n. 788, si trasferisce sui frutti della raccolta del 1919 per il debito residuo.

Qualora il debitore, che non ha rimborsato interamente le somministrazioni col raccolto del 1918, prenda in locazione un altro fondo, il privilegio predetto si eserciterà in confronto del locatore e di ogni altro creditore privilegiato sui prodotti del 1919 anche rispetto al nuovo fondo locato.

Art. 3.

Le Commissioni di requisizione in tutte le provincie, dove hanno avuto luogo le sovvenzioni coi fondi dello Stato a norma dei decreti surricordati, sono incaricate della riscossione dello importo del debito il cui pagamento ricade sul raccolto del 1918.

La riscossione si effettua in base a schede individuali dei debitori, con la indicazione del fondo e della somma complessiva da rimborsare, ricavate dagli elenchi che ciascuna Cassa provinciale è tenuta a formare ai termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Art. 4.

Le Commissioni di requisizione, all'atto di provvedere per il pagamento del prezzo dei cereali requisiti, detraggono dal prezzo una somma pari all'importo del debito indicato nelle schede suddette e ne dispongono il pagamento alla Cassa di credito agrario delle rispettive provincie, unendo all'ordinativo la relativa scheda individuale.

Ogni computo relativo ad eventuali differenze d'in-

teressi sull'importo del debito maturato è rimandato alla liquidazione definitiva del debito.

Art. 5.

Quando le Commissioni di requisizione non trovino cereali da requisire o li trovino in misura insufficiente per coprire l'importo del debito maturato, consegneranno le schede corrispondenti alla Cassa provinciale di credito agrario, la quale formerà e rimetterà in doppio esemplare al competente Ufficio del registro l'elenco delle somme non riscosse perchè il ricevitore possa procedere alla riscossione del debito con le norme del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Art. 6.

Quando la riscossione è fatta dalle Commissioni di requisizione, al ricevitore del registro non è dovuto l'aggio prescritto dal 1° comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Art. 7.

Agli effetti della disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, ciascuna Cassa provinciale di credito agrario inviterà in tempo utile i debitori che hanno le qualità di affittuari o mezzadri a dichiarare per iscritto, prima dell'inizio della nuova annata agraria, se continuano nella conduzione dello stesso fondo o passino ad altro.

La dichiarazione dovrà essere accertata conforme a verità dal sindaco del Comune in cui è posto il fondo che si afferma coltivare nella nuova annata agraria.

Ciascuna Cassa provinciale formerà l'elenco di tutti i debitori dei quali non risulti che proseguano nell'esercizio dell'agricoltura e nella coltivazione dei cereali, o che comunque non abbiano fatto la prescritta dichiarazione, e lo rimetterà ai ricevitori del registro per la riscossione dell'importo del debito rimandato secondo le norme del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

Art. 8.

I crediti che in tutto od in parte risulteranno inesigibili, dopo compiuta la procedura per la riscossione da parte dei ricevitori del registro ai termini del decreto 7 gennaio 1917, n. 55, resteranno a carico del tesoro dello Stato.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche per la riscossione dei crediti concessi coi fondi dello Stato dagli Istituti di credito agrario di cui all'articolo 1 del decreto 28 giugno 1917, n. 1035.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — NITTI — MEDA — CRESPI. — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1026 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra, *interim* per le armi e munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 34-*ter* « Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per l'aeronautica » dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire quindicimilioni (lire 15.000.000).

La indicata somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso sodisfatte con pagamenti all'estero in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI.

Visto *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1032 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, numero 1147;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La somma che, ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366, e 6 luglio 1911, n. 630, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero della marina pel servizio di cassa delle R. navi che non si trovano nella posizione amministrativa di

disarmo e dei corpi a terra, è determinata, per l'esercizio finanziario 1918 919. e non oltre la durata della guerra, nel limite massimo di L. 23,500,000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1033 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto l'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 serie 3ª;

Vista la legge 23 dicembre 1915, n. 1898;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'Amministrazione militare marittima la facoltà di assumere presso i Regi arsenali operai giornalieri per l'esecuzione di lavori di carattere temporaneo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere all'esecuzione dei lavori nei Regi arsenali e cantieri militari marittimi, i direttori dei lavori hanno facoltà di assumere in servizio, limitatamente alla durata ed alle esigenze dei lavori stessi, operai giornalieri, fissando la mercede e le altre condizioni per la prestazione di mano d'opera.

Il ministro della marina assegna sui capitoli del bilancio i fondi che i direttori hanno facoltà di erogare per il pagamento delle mercedi agli operai giornalieri.

Per nessun motivo i direttori dei lavori possono eccedere le assegnazioni fatte per tale scopo dal Ministero della marina.

Art. 2.

L'assunzione in servizio degli operai giornalieri è fatta sotto l'espressa condizione che essi potranno essere, quando che sia, senz'altro, licenziati dai direttori dei lavori. In caso di licenziamento, quando questo non avvenga per motivi disciplinari, sarà corrisposto agli operai giornalieri una quindicina della mercede, a meno che l'operaio non abbia ricevuto un preavviso di quindici giorni.

Art. 3.

A carico dell'Amministrazione della marina sarà provveduto, colle norme dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1910, n. 306, alla inscrizione degli operai giornalieri presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per la durata della loro prestazione di opera.

In caso di infortunio sul lavoro, l'Amministrazione corrisponderà agli operai infortunati, o ai loro aventi causa, le indennità stabilite dal testo unico approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, secondo le norme di esso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 1034 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, è sospesa l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 16 del decreto Luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 218, per l'avanzamento dei sottotenenti medici di complemento della R. marina.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1036 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dei poteri a Noi delegati e della facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671:

Veduto l'art. 16 della legge 8 aprile 1906, n. 141 e l'art. 10 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623, che stabiliscono la durata in carica dei componenti della sezione per l'istruzione media, istituita nella Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica;

Considerato che col 1° luglio 1918 verranno a scadere dal loro ufficio per compiuto quadriennio i rappresentanti del personale insegnante degli Istituti di istruzione media e normale governativi;

Considerato che le condizioni create dalla guerra impediscono la esecuzione del diritto al voto per la elezione di tali rappresentanti ad una parte di coloro che di fatto diritto sarebbero chiamati ad esercitare; e che perciò si rende opportuno rinviare le elezioni stesse e conservare in carica i due rappresentanti fino a nuova disposizione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Articolo unico.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale insegnante degli Istituti d'istruzione media e normale governativi nella sezione per l'istruzione media istituita nella Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione pubblica, in sostituzione degli attuali rappresentanti della classe predetta, che col 1° luglio 1918 verranno a scadere dal loro ufficio per compiuto quadriennio, sono rinviate; e gli attuali rappresentanti resteranno in carica fino a nuova disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1049 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consorzi fra Comuni, che abbiano una popolazione non inferiore ai cinquanta abitanti, costituiti per l'approvvigionamento delle frutta e delle ortaglie sono considerati enti morali ad ogni effetto di legge.

Gli atti costitutivi ed i contratti stipulati dai Consorzi, di cui al presente decreto, sono ammessi al trattamento fiscale vigente per i Consorzi provinciali di approvvigionamento.

Art. 2.

Il ministro per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, ritenuta la necessità della costituzione del Consorzio agli effetti dell'approvvigionamento e della distribuzione della frutta e delle ortaglie, e riconosciuta la regolarità degli atti costitutivi provvede senz'altra formalità al riconoscimento in ente morale del Consorzio.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CRESPI — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 16 giugno 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Padria (Sassari).*

ALTEZZA!

In seguito ad un grave malcontento sorto nel comune di Padria, contro l'amministrazione comunale malcontento che diede luogo ad una dimostrazione che non ebbe gravi conseguenze per il pronto intervento dell'arma dei carabinieri Reali - il prefetto di Sassari inviò un proprio commissario, il quale accertò che il malcontento della popolazione trovava la sua giustificazione nei criteri partigiani dell'amministrazione e nella sistematica trascuratezza con la quale provvedevasi agli stessi servizi inerenti allo stato di guerra. Dimessisi in seguito a tali fatti il sindaco ff. e l'unico assessore effettivo, non fu più possibile al Consiglio comunale di sostituirli, e poichè anche gli assessori supplenti ed un consigliere si dimettevano, la rappresentanza comunale si ridusse a soli quattro consiglieri, cinque essendo sotto le armi, cinque dimissionari ed uno deceduto.

Per assicurare il funzionamento dell'amministrazione e nello stesso tempo per ragioni di ordine pubblico è necessario, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del l'11 corrente, fare luogo allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un R. commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Padria, in provincia di Sassari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Stefano Petiti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma, addì 16 giugno 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 1).

3ª Pubblicazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	Cons. 5 %	55784	250 —	Lucchelli *Rosa* di Marco, moglie di Violetta Giacinto, dom. ad Ivrea (Torino)	Lucchelli *Dora* di Marco, moglie ecc., come contro
—	3,50 % (1906)	637864	2100 —	Cerruti *Emita* di Ernesto, moglie di Edoardo Grampp, dom. a Perugia	Cerruti *Emma* di Ernesto, moglie ecc., come contro
—	Cons. 5 %	042537	1000 —	*Zelaschi Giuseppina* fu Domenico, moglie di Valfrè *Giuseppe*, dom. a Voghera (Pavia)	*Zucchi Francesca Giuseppa Maria* fu Domenico, moglie di Valfrè *Contardo Francesco*, dom. a Voghera (Pavia).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 6 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(Elenco n. 1).

3ª pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico – Quantità – nominativi	al portatore	misti	Ammontare – Rendita	Capitale	Decorrenza
139	26-4-1918	Banco di Napoli (Succursale di Potenza)	De Luca Vito fu Vincenzo (Pos. n. 638607)	—	2	—	50 —	Cons. 5 0/0 (1917)	1-1-1918

Roma, 6 luglio 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	427177	Mini Ilario di Giovanni, domic. in Tarcento (Udine) - Vincolata . . . . L.	21 —

Roma, 1° agosto 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 29, dal 15 al 21 luglio 1918.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Mantova	Mantova	1	—	1	—
Messina	Patti	—	1	—	1
Potenza	Matera	—	1	—	1
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Sassari	Alghero	—	1	—	1
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		2	9	2	9

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Campobasso	Isernia	—	1	—	1
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
		—	2	—	2

Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	—	1	—	2
»	Asti	—	1	—	4
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	6	1	14	2
Ascoli Piceno	Ascoli	2	—	2	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	4	—
»	Barletta	—	2	—	3
Bergamo	Bergamo	3	3	6	3
»	Clusone	—	5	—	5
»	Treviglio	—	1	—	1
Bologna	Bologna	34	1	176	17
»	Imola	9	—	62	7
»	Vergato	2	—	5	—
Brescia	Breno	2	—	2	2
»	Brescia	13	6	36	11
»	Chiari	1	3	2	8
»	Salò	1	1	4	1
»	Verolanuova	4	—	7	—
Catanzaro	Catanzaro	1	—	1	—
»	Cotrone	1	—	5	—
»	Monteleone di Cal.	2	—	6	—

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Como	Como	3	—	8	—
»	Lecco	4	1	10	2
Cuneo	Cuneo	1	—	3	—
»	Mondovì	4	3	15	7
»	Saluzzo	1	—	2	—
Ferrara	Ferrara	3	—	4	5
Firenze	Firenze	2	2	8	2
»	San Miniato	1	—	3	—
Forlì	Cesena	6	1	26	7
»	Forlì	—	1	—	2
»	Rimini	3	1	5	1
Grosseto (b)	Grosseto	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	4	—	10	—
»	Lecce	1	—	5	—
»	Taranto	1	—	3	—
Lucca	Lucca	1	—	10	—
Macerata	Camerino	—	3	—	9
»	Macerata	—	1	—	2
Mantova	Mantova	22	4	82	15
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Modena	Mirandola	2	1	4	4
»	Modena	3	—	5	3
»	Pavullo nel Frign.	3	—	11	6
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Novara	3	1	4	1
»	Varallo	—	1	—	1
»	Vercelli	6	1	7	1
Padova	Padova	10	2	23	4
Parma	Borgo S. Donnino	2	—	5	3
»	Parma	—	2	—	3
Pavia	Mortara	5	—	6	—
»	Pavia	6	—	8	—
Perugia	Foligno	2	—	4	—
»	Orvieto	1	—	2	—
»	Perugia	3	—	18	—
»	Spoleto	1	—	11	—
»	Terni	1	1	1	20
Pesaro e Urbino	Urbino	3	—	8	—
Piacenza	Fiorenzuola d'Adda	5	—	48	31
»	Piacenza	8	4	14	14
Potenza	Melfi	3	—	6	—
»	Potenza	2	1	2	1
Ravenna	Faenza	1	—	4	—
»	Lugo	3	—	9	4

Segue **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	3	1	17	9
Reggio nell'Emil.	Guastalla	1	—	1	2
»	Reggio nell'Emilia	1	1	6	8
Rovigo	Adria	3	1	4	
»	Rovigo	8	—	16	—
Siena	Montepulciano	2	—	10	—
Sondrio	Sondrio	8	—	9	10
Torino	Aosta	5	1	46	25
»	Ivrea	6	—	19	14
»	Pinerolo	5	1	77	2
»	Torino	7	2	49	7
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Chioggia	2	—	10	—
»	Venezia	16	—	80	—
Verona	Verona	7	3	16	8
		299	69	1093	303

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	1	1	1
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	1
»	Avezzano	1	—	3	—
»	Sulmona	3	—	43	—
Arezzo	Arezzo	1	—	5	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	1	5	1
»	Fermo	1	1	2	5
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	—	2	—	13
Benevento	S. Bartolomeo in G.	2	—	20	1
Bergamo	Bergamo	—	1	—	1
»	Clusone	—	1	—	1
Bologna	Bologna	3	—	3	—
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Campobasso	Campobasso	2	—	2	3
»	Isernia	3	2	12	7
Catanzaro	Nicastro	—	2	—	13
Chieti	Vasto	1	—	12	—
Como	Varese	—	1	—	1
Grosseto (*b*)	Grosseto	3	—	28	—
Mantova	Mantova	3	1	3	1
Napoli	Casoria	1	—	1	2
»	Castell. di Stabia	1	—	3	—
»	Pozzuoli	1	—	2	3
Novara	Novara	1	—	1	—
Perugia	Perugia	1	—	1	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Reggio nell'Emil.	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Montepulciano	1	1	1	8
		37	15	152	63

Morva

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1		1	—

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	—	1	—	1
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Grosseto (*b*)	Grosseto	1	—	6	—
Napoli	Castellammare di S.	1	1	1	1
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	1	1	1
Verona	Verona	—	1	—	1
		10	4	16	4

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	—	1	—	
Bari delle P. (*a*)	Bari	1	1	1	
»	Barletta	1	1	1	
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Chieti	Chieti	—	1	—	
Ferrara	Ferrara	—	1	—	
Firenze	Firenze	1	—	1	
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	8	—
Mantova	Mantova	—	1	—	
Potenza	Matera	1	—	1	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	
Verona	Ascoli	—	1	—	
		7	8	13	1

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Aquila degli Abr.	Avezzano	1	—	2	—

Rogna

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	-
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	7	-
»	Avezzano	6	—	12	-
»	Cittaducale	1	—	5	-
»	Sulmona	4	—	9	-
Ascoli Piceno	Ascoli	—	1	—	
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	1	-
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	7	-
»	Barletta	1	—	1	-
Bologna	Bologna	3	—	4	-
Brescia	Breno	3	—	8	-
»	Salò	1	—	1	-

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue: **Rogna.**				
Campobasso	Campobasso	—	1	—	1
»	Isernia	2	—	5	—
»	Larino	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	—	5	1
Forlì	Forlì	1	—	1	—
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
Novara	Novara	1	—	2	1
Perugia	Foligno	2	—	14	—
»	Spoleto	2	—	8	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Venezia	Venezia	1	1	1	1
		45	5	95	8
	Colera dei polli.				
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Mantova	Mantova	1	2	1	2
Perugia	Perugia	1	—	6	4
		3	2	8	6

(*a*) Sospetta.

(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	10	11	11
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	38	368	1399
Malattie infettive dei suini	20	52	215
Morva	1	1	1
Farcino criptococcico	11	14	20
Rabbia	11	15	24
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	1	1	2
Rogna	19	50	103
Colera dei polli	3	5	14
Barbone dei bufali	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Comunicato.

Con decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918 il contrammiraglio comm. Teofilo Bonino è stato nominato R. commissario per l'esercizio del porto di Civitavecchia.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Con decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1918:

Palma Angelo, geometra di 2ª classe, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per motivi di salute, a decorrere dal 1° giugno 1918, con l'annuo assegno di L. 2878,75.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV

Adunanza dell'ottobre 1917:

Vedove.

Risani Tersilia di Agnellini Giuseppe, soldato, L. 630 — Squillari Luigia di Baldi Battista, id., L. 730 — Zecco Concetta di Agricola Giuseppe, id., L. 630 — Manera Giuseppina di Scagliosa Giuseppe, id., L. 630 — Bonavita Nunziata di Menna Michele, id., L. 630 — Nati Rosa di Piccoli Carlo, id., L. 630 — Bacci M. Agnese di Marchetti Italo, id., L. 780 — Cacciatore Vincenzo di Cacciatore Emanuele, id., L. 630 — Alberti Nazzarena di Tuffanelli Severino, sergente maggiore, L. 1120 — Capucci Adelinda di Capucci Primo, soldato, L. 630 — Cabbei Mariantonia di Palimedde Antoniangelo, id., L. 730 — Muvolosi Anna di Omes Giovanni, id., L. 630 — Manzo Filomena di Morsella Antonio, id., L. 780.

Pestro Ernesta di Moscardo Angelo, soldato, L. 630 — Casucci Cecilia di Casucci Ernesto, id., L. 630 — Fortis Elvira di Campesi Carlo, caporale, L. 610 — Simone Vincenza di Somma Francesco, soldato, L. 630 — Pagani Domenica di Marini Giuseppe, id., L. 630 — Ciampoletta Giulia di Moresi Domenico, id., L. 630 — Ricioppo Pasqualina di Ritondò Nicola, id., L. 630 — Cavagnero Seconda di Tomsone Francesco, id., L. 630 — Raso Maria di Ferraro Pietro, id., L. 630 — Trave Emilia di Tenisci Vincenzo, id., L. 630 — Vono Annunciata di De Dato Stefano, id., L. 630 — Fognani Maria di Maggini Francesco, id., L. 730 — Pompozzi Anna di Consolani Paolino, id., L. 630 — Lubertacci Rosa di Piturro Pasquale, id., L. 630 — Ippoliti Maria di Meconi Pio, id., L. 630 — Botta Giuseppa di Furno Camillo, caporale, L. 840.

Erbacci Santa di Gurini Luigi, caporale, L. 810 — Falce Teresa di Bianchi Olimpio, soldato, L. 630 — Pividori Luigia di Culetto Pietro, caporale, L. 840 — Gilardino Virginio di Converso Eligio, id., L. 840 — Battocchio Rosa di Aggio Luigi, soldato, lire 630 — Face Francesca di Fontana Vincenzo, id., L. 630 — Andurand Albanie di Passalacqua Francesco, id., L. 630 — Radaelli Maria di Limonta Giuseppe, id., L. 630 — Bianco-Chiolerio Maria di Bettazza o Betazza Michele, id., L. 630 — Grassi Adele di Terragni Paolo, id., L. 630 — Pieri Gesuina di Ceccarini Anacleto, id., L. 630.

Pepe Giuseppa di Iaquinandi Edoardo, soldato, L. 630 — Bellini Emma di Bolsi Giovanni, id., L. 630 — Zovato Teresa di D'Andreis Anselmo, id., L. 630 — Morra Angela di Morra Carmelo, id., L. 630 — Calarco Porzia di Franco Peppino, id., L. 420 — Garbero Maria Clotilde di Ferrero Giuseppe, id., L. 420 — Chiavenna o Chiavenna Eleonora di Verzini Antonio, id., L. 420 — Ranzani Margherita di Mazzeri Ambrogio, id., L. 420 — Specie Maria di Zanellato Domenico, id., L. 420 — Zumker Luigia di Vian Francesco, id., L. 680 — Zumpano Angiolina di Baldino Gabriele, caporale, L. 840.

Zanca Rosaria di Giuliano Vincenzo, soldato, L. 630 — Eleuteria Caterina di Strippoli Giuseppe, id., L. 630 — Tordella Clara di Pozzo Giuseppe, id., L. 630 — Caccaviello Giovanna di Buono Giuseppe, id., L. 630 — Alessandrini Annunziata di Panicali Nazzareno, id., L. 630 — Minale Beatrice di Lastoria Giovanni, id., L. 630 — Mascio Maria di Zaccaria Emilio, id., L. 630 — Francesconi Gelsomina di Brioni Ernesto, caporal maggiore, L. 840 — Barbieri Emilia di Bernardi Artemio, soldato, L. 470 — Curioni Angelica di Cismo Generio, sottotenente, L. 1600 — Cosmo Luciana di Cosmo Generio, id., L. 1600 — Viacava Bianca di Rapallino Ercole, soldato, L. 630 — Gillardo Cattarina o Catterina di Taramasco Giovanni, id., L. 420.

Gennari Emilia di Zoni Primo, soldato, L. 420 — Conti Maria di Vella Massimo, caporal maggiore, L. 840 — Lazzarini Maria di Amati Primo, soldato, L. 630 — Giusti Amelia di Roberto Fortunato, id., L. 630 — Massari Carolina di Malagò Adolfo, id., L. 780 — Primi Maria di Bagni Carlo, caporale, L. 890 — Vicari Maria di Giglio Gaetano, soldato, L. 630 — Schena Maria di De Bortol Ferdinando, id., L. 680 — Bottaro Pasqua di Gangemi Santi, id., L. 630 — Lombardo Angela di Repetto Agostino, id., L. 630 — Araldo Albina di Camesasca Enrico, id., L. 630 — Rota Onesta Caterina di Locatelli Federico, id., L. 630 — Ciantino Pasqualina di Manuele Antonio, id., L. 630 — Palmeri Domenica di Duscio Orazio, id., L. 630 — Petrocco Maria di Santucci Odorino, id., L. 630 — Santucci Gasperino di Santucci Odorisio, id., L. 630 — Ceschin Irene di Miraval Angelo, id, L. 630 — Miraval Camillo di Miraval Angelo, id., L. 630.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio **e dell'art. 1** del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 **n. 224, determinato il giorno** 27 luglio 1918, **da valere dal giorno 29 luglio al giorno** 4 agosto 1918: **L.** 169,05.

Roma, 28 luglio 1918.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Università di Torino

RIASSUNTO delle principali disposizioni relative al concorso ai posti vacanti nel R. collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle Provincie (anno 1918).

Visto il R. decreto 3 agosto 1903; **in giorno** da fissarsi nella seconda quindicina del venturo ottobre in Torino e Alessandria avranno luogo gli esami di concorso a 27 posti vacanti nel R. collegio « Carlo Alberto » per gli studenti delle Provincie: cioè 12 di fondazione Regia; 12 di fondazione Ghislieri (non compreso un posto di detta fondazione assegnato ai nativi di Boscomarengo per studi secondari); 3 di fondazione Dionisio.

I 12 posti di fondazione Regia, (dei quali 3 riservati agli alunni licenziati dagli Istituti tecnici, sezione fisico-matematica per la Facoltà di scienze) sono indistintamente applicati a qualunque Facoltà e alla scuola di farmacia e destinati ai licenziati dai licei.

A norma dell'art. 5° (*a*) del regolamento vigente i detti posti sono aperti a tutti gli studenti di ristretta fortuna appartenenti per nascita e per origine agli antichi Stati sardi, o per sola origine ed anche per sola nascita, nel caso contemplato dall'art. 24 del Codice Albertino (dimora di oltre 10 anni non interrotti per altra ragione che non sia di commercio). Consiglio di Stato - Adunanza 7 agosto 1908.

Dei 12 posti di fondazione Ghislieri, sono destinati: 3 ai nativi della città di Alessandria; 2 ai nativi del contado alessandrino; 2 ai nativi della città di Vigevano; 2 ai nativi di Tortona e terre; e 3 ai nativi di Boscomarengo per studi universitari.

Possono aspirare ai primi 9 posti di fondazione Ghislieri gli studenti che avranno ottenuto prima degli esami di concorso la licenza ginnasiale o tecnica, salvo che concorrano per studi universitari, per cui occorre aver conseguito la licenza liceale o d'Istituto tecnico (sezione fisico-matematica).

Gli aspiranti ai 3 posti riservati ai giovani oriundi di Boscomarengo devono avere le condizioni stesse che sono prescritte per gli aspiranti ai posti di fondazione Regia (legge 21 febbraio 1859).

Ai posti di fondazione Dionisio per gli studi di giurisprudenza possono concorrere solo gli studenti nati nel distretto della R. Università di Torino (comprendente le provincie di Torino, Cuneo, Alessandria e Novara).

La pensione assegnata ai vincitori dei posti messi a concorso è di L. 70 (aumentata di L. 20 mensili a titolo di indennità caroviveri a favore degli allievi che frequentano regolarmente le lezioni per ciascuno dei nove mesi dell'anno scolastico).

L'eleggibilità ai posti di fondazione Regia e Dionisio si acquista ottenendo la media di 7/10 nel complesso degli esami scritti e orali.

L'eleggibilità ai posti di fondazione Ghislieri si ottiene conseguendo almeno 6/10 in ciascun esame.

Nel termine perentorio stabilito dall'avviso di concorso (30 giugno) i concorrenti dovranno far pervenire alla segreteria del collegio unitamente alla domanda in carta bollata da L. 1 scritta dal concorrente con indicazione della Facoltà a cui aspira:

1° l'atto di nascita del concorrente e del padre di lui debitamente legalizzati dal presidente del tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile che l'ha rilasciato, se esso non appartiene alla circoscrizione del tribunale di Torino;

2° certificato di licenza liceale o d'Istituto tecnico ottenuta senza riparazione, ovvere con la media non inferiore a 7/10.

I concorrenti a posti di fondazione Ghislieri per gli studi liceali o d'Istituto tecnico debbono esibire la licenza ginnasiale o di scuola tecnica: per adire agli studi universitari dovranno ripresentarsi al concorso:

3° stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di dimora della famiglia del concorrente;

4° i certificati dell'agenzia delle tasse, da cui dipendono i luoghi di nascita, dei domicili e della dimora di ciascuno dei membri della famiglia;

5° dichiarazione in carta da L. 1 del padre del concorrente o di chi ne fa le veci di tutti i redditi goduti dalla famiglia compresa la dichiarazione della dote della madre;

6° la dichiarazione del concorrente, che può essere fatta sulla stessa domanda d'ammissione, circa il godimento di qualche assegno;

7° per quelli che vorranno concorrere in base al requisito della residenza o dimora non interrotta da 10 anni della loro famiglia nelle antiche Provincie per altra ragione che non sia di commercio, dovranno comprovarlo mediante apposita dichiarazione del sindaco;

8° una fotografia recentissima del concorrente da lui firmata e vidimata dal preside dell'Istituto presso cui ottenne la licenza.

L'esame dei documenti è deferito al Consiglio direttivo, il quale giudica sull'ammissibilità dei concorrenti. Contro tale giudizio il concorrente può ricorrere al Ministero entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data della lettera che gliene dà comunicazione.

Le prove scritte vertono sui programmi dei corsi liceali e d'Istituto tecnico e consistono:

per i concorrenti ai posti di fondazione Regia, Ghiglieri e Dionisio, che aspirano agli studi di giurisprudenza e di lettere e filosofia:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di storia;
c) in un tema latino;
d) in una versione dal greco;
e) in un lavoro di filosofia.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Regia e Ghislieri aspiranti agli studi di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, di farmacia e di ingegneria, consistono:

a) in una composizione italiana;
b) in un lavoro di filosofia per i provenienti dagli Istituti classici ed in un lavoro di storia per i provenienti dagli Istituti tecnici;
c) nella soluzione di un quesito di matematica;
d) nella soluzione di un quesito di fisica;
e) in un lavoro di storia naturale.

Per i concorrenti ai posti di fondazione Ghislieri per gli studi secondari le prove scritte si fanno, secondo la provenienza, sui programmi della licenza ginnasiale o della scuola tecnica, e consistono:

a) in una composizione italiana per entrambe le categorie;
b) in una versione dall'italiano in latino per i licenziati dal ginnasio;
c) nello svolgimento di un tema di storia per i licenziati dalla scuola tecnica.

Le prove orali sono pubbliche e vertono sulle materie dei lavori scritti e non escono dai programmi dei corsi rispettivamente seguiti dai concorrenti.

Torino, 9 luglio 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *31 luglio 1918* (Bollettino di guerra n. 1165).

Nella notte sul 28 in Val Daone nostri alpini sorpresero un posto avanzato nemico catturandone il presidio.

In Val Brenta nella notte sul 30, dopo violento fuoco di distruzione, esteso anche lateralmente ed alle immediate retrovie, il nemico sferrò un attacco in forze contro le nostre linee sul Cornone (pendici sud di Sasso Rosso). Le nostre fanterie con deciso contrattacco, dopo vivace lotta corpo a corpo, respinsero nettamente l'avversario, che fu costretto a ripiegare perdendo mitragliatrici, lanciafiamme e lasciando alcuni prigionieri nelle nostre mani.

Nella giornata di ieri gli aviatori rinnovarono efficaci bombardamenti su obbiettivi militari nemici. In combattimenti aerei furono abbattuti cinque apparecchi avversari.

Diaz.

ROMA, 31. — L'Ufficio del Capo di stato maggiore della marina comunica:

L'aviazione britannica e quella della R. marina continuano ad attaccare intensivamente le retrovie austriache sul fronte albanese.

Una squadriglia britannica ha bombardato il 26 corrente Ragozina, provocando un incendio nei magazzini della ferrovia di Elbassan. Nostri idrovolanti hanno bombardato il 28 ed il 30 corrente le sistemazioni nemiche e le trincee nelle vicinanze del monastero di Ardenica. Gli aviatori sono rientrati tutti incolumi alle basi.

Settori esteri.

La resistenza tedesca in Champagne si è accentuata ieri su tutti i punti del nuovo fronte di battaglia.

Le truppe alleate non si trovano più davanti a retroguardie isolate, ma ad una linea di resistenza continua e difesa con forze importanti.

Questa sosta nel ripiegamento lascia l'adito a taluni critici militari dell'Intesa di fare le più svariate induzioni. O che i tedeschi stiano riorganizzandosi sulle retrovie, non avendo perduto ancora la speranza d'una rivincita; o che cercheranno di avanzarsi sullo stesso fronte ove hanno ripiegato; o che i loro contrattacchi attuali sono destinati a trattenere il grosso delle forze alleate con la minaccia di un movimento offensivo.

Sia comunque, tanto i francesi, quanto gli americani e gli inglesi ascrivono ogni giorno qualche successo o la cattura di prigionieri e di materiale da guerra.

Rispondendo ieri alla Camera dei comuni ad una interrogazione sui prigionieri fatti dagli inglesi, Macpherson ha detto che dal 21 marzo il numero dei prigionieri fatti dagli inglesi sul fronte occidentale è di circa 14,500; non è possibile dare una cifra esatta, non essendo stati ancora ricevuti i dati circa il numero dei prigionieri fatti negli ultimi giorni.

Nelle giornate del 28 e del 29 luglio le operazioni aeree degli alleati continuarono ininterrottamente sul fronte di battaglia tra l'Aisne e la Marna.

Bombardieri franco-britannici gettarono 56 tonnellate di proiettili nelle valli dell'Ardre e della Vesle e su stazioni e aerodromi nemici, ed abbatterono 32 aeroplani ed un pallone frenato tedeschi.

Nella notte dal 30 al 31 e nella mattina susseguente apparecchi inglesi bombardarono con parecchie tonnellate di esplosivi le fabbriche e le stazioni di Stoccarda, di Coblenza, di Sarrebruck e di Hagemont causando violentissimi incendi, ed abbatterono in vivaci combattimenti aerei 7 velivoli nemici.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

I tedeschi hanno attaccato, dopo forte bombardamento, le nuove posizioni francesi ad est di Oulchy-le-Château. I francesi respinsero l'assalto dei tedeschi e mantennero intatte le loro linee.

Sulla riva destra dell'Ourch vivi combattimenti furono impegnati a nord-est di Fère en Tardenois.

Il villaggio di Seringes passò di mano in mano e fu finalmente conquistato con un contrattacco dagli americani.

Numerosi colpi di mano tedeschi presso Mesnil Saint-Georges, ad est di Montdidier, al Bois le Prêtre, sulla riva destra della Mosa e nei Vosgi non ottennero alcun risultato.

Da parte loro i francesi effettuarono una incursione nelle linee tedesche a nord-est di Perthes-les-Hurlus e ricondussero prigionieri.

Notte calma sul resto del fronte.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Sull'insieme del fronte di battaglia la giornata è stata contrassegnata da azioni di artiglieria.

Fra Montdidier e l'Oise un colpo di mano nemico a nord di Antheuil non ha ottenuto alcun risultato.

LONDRA, 31. — Il comunicato del maresciallo Haig del pomeriggio di oggi dice:

Abbiamo fatto parecchi prigionieri in riusciti colpi di mano in vicinanza di Lens, a nord di Bethune e sulla parte settentrionale del nostro fronte ed abbiamo respinto un colpo di mano nemico a sud-ovest di La Bassée. L'artiglieria nemica è stata attiva dalle due parti della Somme e considerevolmente attiva in vicinanza di Merris e nel settore di Kemmel.

PARIGI, 31. — Il comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

La notte scorsa il nemico ha rinnovato i suoi contrattacchi sulla linea dell'Ourcq. Nella regione di Seringes e di Nesles distaccamenti che avevano attaccato sono momentaneamente penetrati nelle nostre linee, ma sono stati aggirati e battuti dal fuoco delle nostre

mitragliatrici. Tutti gli uomini sono rimasti uccisi o feriti o fatti prigionieri.

A sud-ovest del bosco di Meunière, dopo un vivo combattimento alla baionetta, le nostre truppe hanno ricacciato il nemico nel bosco. Noi ci siamo impadroniti del bosco di Grimpettes ed abbiamo raggiunto il villaggio di Cierges. In Lorena e in Alsazia colpi di mano sono stati respinti con perdite per il nemico.

LONDRA, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico a Salonicco, dice:

Una pattuglia greca tese il 21 corrente un'imboscata ad una pattuglia bulgara presso Ciftlidzik, tre miglia ad ovest di Demir Hissar, e fece alcuni prigionieri.

Durante il periodo dal 17 al 26 luglio distruggemmo sette aeroplani nemici e ne costringemmo tre ad atterrare privi di controllo.

PARIGI, 31. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 30 luglio, dice:

Attività dell'artiglieria da una parte e dall'altra del Vardar. Ad est del fiume un colpo di mano bulgaro è stato respinto. Debole attività dell'aviazione a causa di un vento violento.

CRONACA ITALIANA

Il generale Diaz a Roma. — È stato a Roma per qualche giorno S. E il generale Diaz, capo di stato maggiore dell'esercito, ed ha avuto lunghi colloqui col presidente del Consiglio ed altri ministri. Ieri sera egli è ripartito per il fronte.

Il presidente del Consiglio, on. Orlando, e il ministro della guerra, generale Zupelli, sono pure partiti per il fronte.

L'on. Cermenati a Milano. — L'altra sera, alle ore 20,50, l'on. Cermenati, sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e pensioni di guerra, è partito per Milano, accompagnato dal suo capo di Gabinetto comm. Gioja.

I deputati italiani in Austria. — Il *Wiener Korrespondenz Bureau* il 26 luglio p. p., ha comunicato che alla Camera austriaca avrebbero votato a favore dell' esercizio provvisorio anche una parte dei deputati italiani, senza però precisarne il numero.

In proposito risulta dai giornali *Neue Freie Presse* e *Reichspost* che soltanto due deputati e precisamente i noti Bugatto e Faidutti votarono a favore, mentre gli altri dieci presenti votarono contro, e quattro erano assenti.

TELEGRAMMI " STEFANI „

MADRID, 30 luglio. — I giornali annunziano il siluramento del vapore spagnuolo *Ramon Larrinaga* e dicono che esso costituisce il fatto più grave che si sia verificato fra la Germania e la Spagna dal principio della guerra. Otto sudditi spagnuoli sono periti nel disastro. Il petrolio che la nave trasportava costituiva, con quello incendiatosi a bordo del vapore *Sarentes*, quasi il totale dello stock assicurato dall'accordo ispano-americano.

BASILEA, 31. — Si ha da Berlino: (Ufficiale). — Un dispaccio da Kiew, 30, reca che un attentato con una bomba è stato commesso ieri alle 2 pom., da un uomo, che passava in una vettura pubblica, contro il feld-maresciallo von Eichhorn e il suo aiutante capitano von Dressler che si recavano dal casino a casa propria. L'attentato avvenne presso la loro abitazione. Entrambi sono stati feriti molto gravemente. L'autore dell'attentato e il cocchiere della vettura sono stati arrestati. Informazioni sinora raccolte indicano che l'attentato fu ordito dal partito socialista rivoluzionario di Mosca.

ZURIGO, 31. — Si ha da Berlino: Secondo un dispaccio da Kiew, il generale Eichhorn è morto ieri sera alle sette. Una bomba lo ha ferito alla parte destra del corpo, ed in seguito a ciò è sopravvenuta una paralisi cardiaca. Il capitano Dressler è morto poco prima per emorragia.

L'uccisore è un certo Boris Domskig, originario del governo di Riasan; egli ha 23 anni.

Secondo notizie tedesche egli sarebbe un fiduciario del partito socialista di Mosca e sarebbe venuto da parecchi giorni a Kiew, proveniente dal governo di Riasan, e passando per Mosca, con l'incarico dell'uccisione da parte del Comitato comunista che gli fornì una bomba a mano rotonda, una rivoltella ed il danaro occorrente.

ZURIGO, 31. — Si ha da Berlino: Presso Landsberg vi è stato uno scontro fra un treno diretto e un treno merci.

Finora sono stati constatati 40 morti, 19 feriti gravemente e due leggermente.

LONDRA, 31. — L'*Agenzia Reuter* è informata che il Governo britannico, in risposta al Governo provvisorio di Wladivostock, ha dichiarato che scopo dell'azione degli alleati in Russia è di aiutare gli eserciti czeco-slovacchi e di eliminare ogni pericolo che possa essere loro creato dalla Germania ed anche impedire ad ogni costo la germanizzazione di qualsiasi parte della Russia. Gli alleati non hanno la menoma intenzione di fare qualunque cosa che tenda ad un ingrandimento territoriale a loro favore, il loro scopo principale è di mantenere la sovranità della Russia. Neppure un soldato alleato rimarrà in Russia quando siano stati raggiunti questi obiettivi.

PARIGI, 31. — In un lungo articolo l'*Homme Libre* rileva come l'alleanza franco-italiana soddisfaccia al tempo stesso il sentimento e la ragione. Così pensano i soldati francesi sul Piave e i bei reggimenti italiani nel settore di Reims. Per fecondare i sacrifici degli eroi bisogna fondare una grande amicizia di spiriti e d'interessi sulla salda base dei commerci come sulle affinità intellettuali e morali.

PARIGI, 31. — Oggi, presso la sede della Democrazia sociale irredenta vi è stato un ricevimento dei quattro delegati socialisti americani John Spargo, Louis Kopelin, Simons e Howart.

Erano presenti Albert Thomas, il belga Gaspard e l'alsaziano Andler con personalità politiche francesi e l'on. Innocenzo Cappa. Tutti gli oratori rilevarono come la redenzione dell'Alsazia-Lorena sia connessa con la liberazione di Trieste e Trento, e notevole fu il richiamo alla vittoria del Piave che fu definita ragione essenziale del capovolgimento in senso favorevole della situazione per gli alleati.

L'on. Cappa si trova di passaggio a Parigi con l'avv. Ferruccio Bolchini dell'Università di Pavia. L'on. Cappa si reca a portare la sua parola nel settore italiano alle truppe combattenti e ausiliarie. L'on. Cappa reca una corona di bronzo dedicata per iniziativa dell'Associazione lombarda dei giornalisti, della « Dante Alighieri », della Lega navale e della Lega nazionale al tumulo del capitano Gualtiero Castellini sepolto a Limoges.

WASHINGTON, 31. — Sta per giungere in Italia una Commissione di socialisti americani inviati in Europa da quei socialisti degli Stati Uniti che appoggiano la guerra per spiegare ai compagni d'Inghilterra, di Francia e d'Italia le ragioni che hanno determinato tale atteggiamento.

La Delegazione, composta di sette membri scelti fra i più noti socialisti degli Stati Uniti, è presieduta da A. M. Simons, editore socialista ed autore molto reputato, già membro del Consiglio esecutivo del partito socialista americano. Al posto di segretario della Delegazione è stato scelto Louis Kopenin, direttore del *New Appeal*, il giornale socialista più diffuso negli Stati Uniti.

PARIGI, 31. — Nel *Journal* Buisson espone i risultati della requisizione della marina mercantile. La maggior parte del tonnellaggio francese è ora requisita col locale concorso degli armatori. Le seguenti cifre rappresentanti il traffico coll'America del Nord danno un'idea del miglioramento dei trasporti marittimi. 196.000 tonnellate furono importate in gennaio, 291.000 in febbraio, 382.000 in marzo, 476.000 in aprile. Il progresso continuò in maggio e in giugno. I piroscafi più rapidi e di maggior lusso, numerosi dei quali furono disboscati, servivano per il trasporto delle truppe americane.

La requisizione ha abbassato il tasso di nolo per le navi francesi: e per quelle straniere e neutrali ha permesso di mantenere tariffe normali, arrestando il rialzo scandaloso. Per colmare le brecce prodotte nel tonnellaggio dalla guerra sottomarina, si sta elaborando un vasto programma, d'accordo cogli armatori ed i costruttori. Il materiale è pronto. Il giorno in cui si avrà la disponibilità di qualche migliaio di uomini necessari si spera di riacquistare il tempo perduto.

Buisson conclude: Sarà ceduta alla Francia una quantità notevole del tonnellaggio recentemente costruito in America e in Inghilterra, perchè gli alleati sanno che debbono ai sacrifici militari consentiti dalla Francia la possibilità di costruire nei loro cantieri per i bisogni comuni dell'Intesa.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.